

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addesso	Relatore

a seguito della adunanza pubblica del 19 maggio 2015 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.11/AUT/2014/INPR. del 15 aprile 2014, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il rendiconto 2013;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 34/2015 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato Relatore, Dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITI, per il comune di Taranto, il Vice Sindaco, il Segretario Generale ed il Dirigente del Servizio Finanziario.

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Taranto prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2013, il Magistrato istruttore ha richiesto, con note prot. n. 92 del 13/01/2015 e prot. 1019 del 17/03/2015, indirizzate al Sindaco e all'Organo di revisione, ulteriori dati e chiarimenti. A riscontro delle richieste inoltrate, pervenivano a questa Sezione la nota di risposta dell'Organo di revisione datata 3.02.2015 e le note di risposta del Sindaco (rispettivamente prot. 197 del 17.02.2015 e prot. 365/GAB del 31.03.2015). Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: scarsa ed inefficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, scarsa riscossione dei residui attivi costituiti in anni precedenti al 2009 e delle somme iscritte in contabilità mediante ruoli antecedenti al 2009, presenza di debiti fuori bilancio, mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con le società partecipate ed Organismi partecipati in perdita, violazione dell'art 230 Tuel, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2, 3, 4 e 5

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 34 del 29 aprile 2015, a convocare il comune di Taranto per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 15 maggio 2015, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, di eventuali memorie illustrative o di ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n.34/2015 e delle osservazioni del Magistrato istruttore sono state inviate al comune di Taranto il 30/04/2015, con nota prot. n. 0001557-29/04/2015-SC_PUG-T75-P. Successivamente alla convocazione, pervenivano, con nota prot. 78507 (prot. n. 503/GAB) del 15.05.2015, le memorie sulle osservazioni del Magistrato istruttore a firma del Sindaco e del Segretario Generale.

All'odierna adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Vice Sindaco, il Segretario Generale ed il Dirigente del Servizio Finanziario.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei*

conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il

tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2013 del comune di Taranto, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Scarsa ed inefficiente attività di contrasto all'evasione tributaria.

Dall'analisi del rendiconto 2013 del comune di Taranto è emersa la permanente inadeguatezza della lotta all'evasione tributaria, atteso che, a fronte di un accertamento complessivo pari ad € 4.036.000,87, le riscossioni di competenza ammontano ad € 620.570,75, pari al 15,38% degli accertamenti iniziali, con un peggioramento rispetto al 2012, in cui si è registrata una percentuale di riscossione corrispondente al 35,34% degli accertamenti. In particolare, mentre per l'evasione ICI/IMU, a fronte di accertamenti per l'importo di € 3.612.624,03, sono stati riscossi € 579.010,38 (il 16,03% degli accertamenti), per l'evasione di TARSU/TIA/TARES e COSAP/ TOSAP la percentuale di riscossione è zero.

La criticità viene evidenziata anche dall'Organo di revisione che, nella propria relazione al rendiconto 2013, ha sollecitato *"misure più efficaci ed efficienti di contrasto dell'evasione tributaria e dell'attività di riscossione in particolare per la TARSU; suggerisce l'effettuazione di un monitoraggio infrannuale delle grandezze sopra esaminate, al fine di individuare opportune strategie di miglioramento degli esiti"*.

L'ente, in sede di controdeduzioni (prot. n. 197 del 17/02/2015), ha riferito che sulla somma accertata nel 2013 per recupero evasione pari a complessivi € 4.036.000,87 sono stati riscossi € 620.570,75 nel 2013 e € 609.468,81 a residui nell'anno 2014, conseguentemente la percentuale di riscossione sulle somme accertate nel 2013 si è elevata al 31%. Ha precisato, inoltre, che la riscossione coattiva è effettuata direttamente dall'ente tramite l'ingiunzione fiscale e che si è in attesa dell'approvazione della legge delega sulla riforma della riscossione per poter assumere le giuste decisioni per il miglioramento del servizio. Inoltre, al fine di potenziare il settore della gestione dei tributi comunali, l'Amministrazione ha creato la Direzione Tributi-Partecipate con decorrenza 01/11/2014.

Maggiori chiarimenti sull'organizzazione del servizio sono stati forniti con la nota prot. n. 365/GAB del 31/03/2015, ove si precisa che la riscossione tributi dell'ente è stata internalizzata a partire dal 1 gennaio 2010. Per la complessità della materia e l'importanza dell'attività, anche a seguito della progressiva diminuzione dei trasferimenti dello Stato, è stato deciso di istituire la Direzione Tributi - Controllo partecipate — Sistemi Informatici, a partire dal 01/11/2014, struttura che è ancora in fase di riorganizzazione.

Sul piano della gestione delle fasi della riscossione, è stato precisato che *"Allo stato attuale gli uffici sono in grado di effettuare direttamente tutte le fasi della riscossione della IUC (Imu, Tasi e Tari) fino all'emissione dell'ingiunzione fiscale. Per l'ultima fase della riscossione coattiva (fermo amministrativo e pignoramenti) si sta procedendo alla predisposizione di idonea gara pubblica per l'affidamento del servizio all'esterno non avendo attualmente all'interno le risorse umane e le competenze necessarie. Per quanto riguarda i tributi minori (Tosap, I.C.P. e Diritti sulle Pubbliche Affissioni) l'ente ha proceduto ad affidare all'esterno la gestione mediante gara a società iscritta all'albo nazionale dei concessionari."*

Quanto sopra è stato ribadito sia nelle memorie che all'odierna adunanza. Nel corso della discussione orale, infatti, il Dirigente del Servizio Finanziario ha sottolineato le difficoltà derivanti, da un lato, dall'incertezza normativa inerente alla gestione dei tributi locali e,

dall'altro lato, dall'inadeguatezza della struttura interna a seguire la fase della riscossione coattiva. Per tali ragioni, come precisato anche nelle memorie, si è portata all'attenzione del consiglio comunale una proposta delibera per l'affidamento ad un concessionario della riscossione coattiva dei crediti prossimi alla prescrizione (il Dirigente ha riferito della possibilità di affidamento diretto ad Equitalia). In merito ai residui attivi ante 2009, il Dirigente ha precisato che la Soget spa, precedente concessionario, si sta occupando della riscossione anche se *"a rilento"*, a causa dei problemi economici in cui versano i contribuenti e che nel territorio tarantino sono aggravati, nell'ambito della generale congiuntura sfavorevole, dalle vicende connesse al commissariamento dell'Ilva.

Infine, il Dirigente ha sottolineato che si è avuto cura di interrompere la prescrizione per i crediti più antichi e che si è provveduto a vincolare gran parte dell'avanzo 2014 per far fronte all'incertezza della riscossione.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto riferito in merito agli sforzi organizzativi volti al miglioramento del servizio, non può che confermare la criticità. L'ente ha ammesso sia le notevoli difficoltà della fase della riscossione coattiva sia la lentezza del recupero da parte del concessionario in relazione all'arco temporale antecedente all'internalizzazione del servizio.

Questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare come la lotta all'evasione costituisca un'attività di primaria importanza per ogni ente locale. Il recupero della evasione tributaria, attraverso idonee attività di accertamento e riscossione, infatti, consente di acquisire preziose risorse finanziarie, può permettere di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale e realizza il principio costituzionale della capacità contributiva. L'insufficiente attività di recupero della evasione tributaria, inoltre, conduce generalmente alla realizzazione di danni erariali derivanti dalla prescrizione di crediti tributari (Sezione controllo Puglia, delibera n. 98/PRSP/2015).

La criticità è già stata segnalata da questa Sezione con delibera n. 177/2014 in sede di esame del rendiconto 2012.

2. Scarsa e lenta riscossione dei residui.

L'istruttoria ha evidenziato una scarsa riscossione dei residui attivi costituiti in anni precedenti al 2009 e delle somme iscritte in contabilità mediante ruoli antecedenti al 2009. Si tratta di una criticità già emersa in sede di esame del rendiconto 2012 (cfr. delibera n. 177/PRSP/2014) che conferma le difficoltà dell'ente nella riscossione delle entrate. In particolare, per quanto riguarda la movimentazione nell'anno 2013 dei residui ante 2009, a fronte dell'ammontare complessivo di € 3.151.068,23 al 01/01/2013 (residui del titolo I, titolo III e titolo VI, esclusi i depositi cauzionali), risultano riscossi € 917.030,16 e stralciati € 16,00, mentre in relazione ai residui attivi antecedenti al 2009 iscritti in contabilità mediante ruoli, a fronte dell'importo iniziale di € 3.030.408,49, risultano riscossi € 673.128,09 e stralciati 0,00. Sul punto, l'ente ha riferito che si tratta per lo più di residui relativi alla tassa rifiuti ordinaria e ad accertamenti e che, nel corso del 2014, sui predetti residui è stata riscossa la somma di € 356.340,45, mentre

per i residui ante 2009 del titolo I delle entrate le riscossioni dell'anno 2014 ammontano ad € 21.500,01. In merito alle iniziative intraprese per migliorare la riscossione, si è limitato a riferire che *"le somme sono rimosse e riversate all'Ente dal precedente concessionario della riscossione Soget s.p.a. L'Ente si attiverà al fine di sollecitare detto concessionario per incrementare gli incassi"*.

Nelle memorie depositate in vista dell'adunanza, l'ente ha imputato la scarsa riscossione dei residui ai medesimi fattori che rendono inefficiente il contrasto all'evasione, trattandosi per lo più di residui inerenti ai tributi (in particolare, TARSU 2007 e 2008): la normativa incompleta in tema di riscossione, l'attuale congiuntura economica e sociale, particolarmente grave nel territorio tarantino a causa del commissariamento dell'Ilva, la carenza di personale con adeguata professionalità a causa del blocco delle assunzioni. In merito alle misure organizzative intraprese si precisa che *"il Concessionario della riscossione, per le annualità in oggetto del precedente affidamento, è già stato sollecitato dalla Direzione tributi ad accelerare gli incassi. Si assicura, inoltre, che la predetta Direzione Tributi, attivata dal 1 novembre 2014, a seguito dell'internalizzazione del servizio, è impegnata al monitoraggio continuo dello svolgimento dell'attività di riscossione"*.

Il Collegio osserva che, da un lato, il mantenimento dei residui in bilancio deve essere conseguenza di un controllo sostanziale e non solo formale, in quanto l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza (art 228 comma 3 Tuel, principio contabile n. 3.45), e che, dall'altro lato, con riferimento all'attività del concessionario, l'ente pubblico locale ha comunque l'obbligo di monitorare con continuità lo svolgimento dell'attività di gestione della riscossione (Corte dei conti, Sezione controllo, Campania, deliberazione n. 249/2013).

3. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Il ripetersi del fenomeno dei debiti fuori bilancio crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio. Nel corso dell'istruttoria è emerso che, per l'esercizio 2013, l'ammontare dei debiti fuori bilancio è pari ad € 1.128.152,42 e che tra gli importi riconosciuti vi sono voci (servizio archiviazione alla ASIT srl per € 136.721,16 e gestione struttura canile comunale della Ecolife srl per € 90.134,29) relative a spese ordinarie e, dunque, preventivabili.

Il Collegio rammenta che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce una grave patologia da evitare. I debiti derivanti da sentenze esecutive dimostrano l'avvenuto svolgimento di procedure non conformi alla normativa in vigore, mentre i debiti derivanti da acquisizione di

beni e servizi senza preventivo impegno di spesa attestano una carente applicazione della normativa sulle procedure di spesa.

Si tratta di criticità già rilevata da questa Sezione con deliberazione n. 82/PRSP/2011 relativa al rendiconto 2009 e, da ultimo, con deliberazione n. 177/PRSP/2014 relativa al rendiconto 2012.

4. Organismi partecipati.

Sul versante degli organismi partecipati l'ente presenta numerose criticità, sia con riferimento alla riconciliazione delle reciproche partite debitorie e creditorie, sia in relazione al numero delle partecipazioni medesime, alcune delle quali relative a società in perdita.

Sotto il primo profilo, non risulta ancora definita la situazione evidenziata nella relazione della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale (allegata alla delibera del Consiglio comunale n. 144 del 12/12/2014, di presa d'atto della pronuncia della Corte dei conti sul rendiconto 2012) riguardante le discordanze tra crediti e debiti della società AMAT spa, oltre alla presenza di un contenzioso per la quota di liquidazione. In merito alla riconciliazione delle poste creditorie e debitorie, il comune ha riferito che, mentre sono ancora in corso accertamenti per quanto riguarda il presunto credito vantato dalla società AMAT, per quanto riguarda l'AMIU con riferimento alla *"quota parte di € 223.899,13 non riconciliata alla data del 2/12/2014 si è provveduto a disporre proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2014 di riconoscimento di debito fuori bilancio per la somma di € 129.419,30, in quanto per € 94.479,83 la soc. Amiu ha emesso nota di credito"*. Dall'elenco dei debiti fuori bilancio trasmesso nel corso dell'istruttoria (allegato n. 2 delle controdeduzioni del 17/02/2015) è emerso, inoltre, che, nell'esercizio 2013, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ex art 194 lett e) Tuel per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con le partecipate AMIU ed AMAT (deliberazioni CC nn. 166/2013, 168/2013, 169/2013). Siffatto riconoscimento, effettuato solo nel corso del 2013, risulta tardivo rispetto al termine indicato dall'art 6 comma 4 d.l. 95/2012 (abrogato dall'art 77 d lgs 118/2011, come mod. dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014), che prevede l'attività di riconciliazione *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012"*.

Nelle memorie ed in adunanza pubblica, l'ente ha riferito della prosecuzione dell'opera di riconciliazione, in particolare con riferimento alla società AMAT, in quanto in sede di riaccertamento straordinario dei residui 2014 si è provveduto a riaccertare un maggior residuo attivo nei confronti dell'AMAT di € 6.414.128,47 per riconciliare i crediti dell'ente nei confronti della società e relativi al recupero rate concorso perdite l. 204/95,194/98 e 472/99 e recupero rate muto a favore della partecipata.

Nonostante l'attività svolta *"residua una divergenza di previsione in ordine al canone locativo di un immobile conferito dal Comune al patrimonio AMAT e utilizzato parzialmente dal primo quale archivio storico, canone rispetto al quale si contrappongono valutazioni diverse in ordine al relativo ammontare che quanto prima dovranno essere risolte d'intesa tra i dirigenti"*

comunali e quelli AMAT al fine di risolvere definitivamente la questione". Su tale profilo si è soffermato anche il Dirigente del servizio finanziario il quale, in adunanza, ha confermato che si sta provvedendo a risolvere la questione della determinazione del canone di locazione, aggiungendo, in relazione alla società Infrataras s.p.a., che vi è una discrasia contabile per una diversa interpretazione del contratto di servizio (in quanto non si è tenuto conto del piano di ristrutturazione aziendale) e che dovrà essere riconosciuto come debito fuori bilancio l'importo di € 300 mila quale corrispettivo del contratto predetto.

Pur prendendo atto di quanto sopra, il Collegio osserva che l'opera di riconciliazione non risulta conclusa e che in relazione alla vicenda AMAT (utilizzo dell'immobile trasferito alla società come archivio storico del comune, secondo la sintetica descrizione della fattispecie fornita nelle memorie) sorgono perplessità sia in merito alla mancanza di un chiaro accordo *ab origine* tra ente e società per la determinazione del canone, sia in relazione alla complessiva operazione di conferimento ad una società totalmente partecipata dal comune di un immobile di proprietà comunale, a cui si collega l'attribuzione a titolo oneroso di un diritto di godimento (sia pure parziale) del bene all'ente locale.

Sotto il secondo profilo, il comune di Taranto presenta numerose partecipazioni in società, alcune delle quali hanno registrato perdite anche per più esercizi consecutivi.

Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, le maggiori criticità emergono in relazione ai seguenti organismi:

- **AMIU S.p.a** (quota di partecipazione 100%). Attività: raccolta dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, impianto di termovalorizzazione e compostaggio e gestione delle "isole ecologiche". L'AMIU chiude il bilancio dell'esercizio 2013 con una perdita di € 1.463.915,00 contro una perdita del 31.12.2012 di € 10.620.244. La copertura della perdita è avvenuta mediante totale utilizzo della riserva straordinaria costituita in sede di assemblea straordinaria del 19/12/2013 pari ad € 1.291.224,00 e per la differenza mediante riporto al nuovo esercizio. Il Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n. 149 del 12 dicembre 2013 ha stanziato la somma complessiva di € 19.523.891,16 al fine di ripristinare il capitale sociale originario, stabilendo che detta somma vada imputata sul bilancio pluriennale 2013/2015 del comune di Taranto, per € 6.508.000 sull'esercizio finanziario 2013, per gli ulteriori € 6.508.000 sull'esercizio finanziario 2014 e per € 6.507.891,16 sull'esercizio finanziario 2015. Con determine n. 149 del 12.12.2013 e n. 339 del 9.12.2014 si è provveduto all'erogazione rispettivamente della 1^a e 2^a quota. Nel 2015 con l'erogazione dell'ultima quota si consentirà alla società partecipata di proseguire nel programma di riequilibrio economico- finanziario.

- **Centro Ittico Tarantino S.p.a.** (quota di partecipazione 100%). Attività: provvede al disbrigo delle pratiche relative alle concessioni d'uso del demanio marittimo per conto del comune di Taranto, promuove e sostiene la commercializzazione dei prodotti ittici e gestisce gli approdi di pesca e dei servizi ad essi accessori. Chiude il bilancio dell'esercizio 2013 con una perdita di € 82.415,00, registrando una perdita per tre esercizi consecutivi. La perdita di esercizio è stata coperta mediante utilizzo della riserva straordinaria esposta in bilancio per €

128.417,66 che, pertanto, si riduce ad € 46.002,67;

- **Azienda Farmaceutica Comunale in liquidazione** (quota di partecipazione 100%). Ha registrato una perdita di € 1.883.587,00 scaturita dall'accantonamento al fondo spese future per € 1.882.344,00 dovuto alla causa intentata dal titolare della farmacia nei confronti dell'AFC ed avente ad oggetto la regolarità della vendita della farmacia stessa. Il comune con delibera GC n. 234 del 30.11.2011 autorizzava il trasferimento della somma di € 5.150.000,00 dall'AFC al comune di Taranto, precisando che l'ente si sarebbe fatto carico di sanzioni, pene e richieste di creditori fino all'estinzione dell'azienda (capitolo entrata 66913). Di tale contenzioso si terrà conto ai fini dell'accantonamento al fondo rischi da istituire ai sensi del punto 5.2.3 lett h) del principio contabile allegato 4/2 al d lgs 118/2011.

- **Distripark Taranto società consortile a r.l.** (quota di partecipazione 25%). Attività: promozione, attivazione e completamento di tutte le procedure tecnico-amministrative e realizzazione di una rete di trasporto intermodale in grado di agevolare lo sviluppo della logistica. Chiude il bilancio 2013 con una perdita di € 178.923,00. La perdita è stata coperta con versamenti a copertura e la ricostituzione del capitale sociale. Il comune di Taranto con delibera CC n. 31 del 5.03.2014 ha proceduto alla ricapitalizzazione per la quota di competenza.

- **Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a.** (quota di partecipazione 9,41%). Attività: gestione diretta del trasporto pubblico locale esercitata con ogni mezzo idoneo nella Regione Puglia. Ha chiuso l'esercizio 2013 con una perdita di € 159.386,00 coperta con l'utilizzo di riserve del patrimonio netto costituite negli esercizi precedenti e già affrancate da imposte di cui al conto "Altre riserve-A.VII.b"

- **AMAT s.pa.** (quota di partecipazione 100%). Attività: trasporto urbano. La società chiude l'esercizio 2013 con un utile di € 16.614,00, ma ha registrato rilevanti perdite negli esercizi precedenti (€-1.030.462,00 nel 2011 ed € -1.751.719,00 nel 2012). Dalla lettura della relazione sulla gestione, allegata al bilancio di esercizio 2013 (reperita nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'ente) emerge che l'esiguo risultato positivo dell'esercizio 2013 è imputabile quasi esclusivamente ad una contrazione dei costi: le riduzioni più rilevanti derivano dalla diminuzione dei costi di carburanti a seguito del sub affidamento a CTP S.p.a. (anch'essa partecipata dal comune) dei servizi sub urbani e dalla riduzione dei costi lordi del personale *"risultato legato alla carenza organica complessiva del personale che si è consolidata negli ultimi 4/5 esercizi"*. Per contro, sul piano dei ricavi, emerge *"la conferma della contrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti -58.909,22 €, cui si contrappone un modesto incremento degli introiti legati alla vendita degli abbonamenti +39.545,52 €"* nonché *"la conferma del risultato finale negativo del servizio sosta tariffata, pari a - 61.587,00 €, sebbene si presenti in arretramento rispetto a quello del bilancio 2012, risultato pari a - 86.959,00 €"*. Sempre nella relazione sulla gestione, infine, si legge che *"risultato d'esercizio è caratterizzato da un utile di esercizio pari a € 16.613,80, determinatosi, tuttavia, con il decisivo contributo proventi straordinari di importi tali (1.760.574,96 €) da invertire il risultato*

della gestione complessiva" . Inoltre, poiché la società versa nelle condizioni di cui all'art 2446 c.c., in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore ad un terzo dello stesso per effetto di perdite registrate negli esercizi pregressi, e poiché l'utile di esercizio 2013 non è idoneo a riportare la perdita ad di sotto di un terzo del capitale, *"A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, pertanto, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT."* Alla data del 31 dicembre 2013, infatti, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari al 58,10%, misura quest'ultima che permane superiore a un terzo dello stesso.

Dal sintetico elenco sopra riportato risulta evidente come le partecipazioni del comune di Taranto presentino profili di elevata criticità, in quanto interessanti numerose società che hanno registrato perdite anche in più esercizi. In particolare, la società Centro Ittico Tarantino S.p.a. risulta in perdita dall'esercizio 2011 e per i 2 successivi, con perdite pari a € 101.543 per il 2011, € 111.030,00 per il 2012 ed € 82.415,00 per il 2013; Amiu S.p.a ha registrato perdite nel 2012 per € 10.620.244,00 e nel 2013 € 1.445.572,00; Distripark S.c.a.r.l. ha registrato perdite nel 2012 per € 303.164,00 e nel 2013 per € 178.923,00; Amat S.p.a., pur avendo chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 16.614,00, ha registrato rilevanti perdite nei due esercizi precedenti pari ad € 1.030.462,00 per il 2011 ed € 1.751.719,00 per il 2012. Con riferimento alla società Amiu S.p.a. il Comune ha proceduto alla ricapitalizzazione per la somma complessiva di € 19.523.891,16; parimenti, in relazione alla Distripark S.c.a.r.l. ha proceduto a versamenti a copertura e ricapitalizzazione ex art 2482 ter c.c. per la propria quota.

Gli altri organismi hanno proceduto alla coperture delle perdite mediante risorse proprie (riserve straordinarie, riserve del patrimonio netto ,ecc.).

Nonostante le numerose criticità non risulta che l'ente abbia proceduto ad un adeguato monitoraggio delle proprie partecipazioni. La ricognizione dell'oggetto delle società partecipate (con adozione degli atti conseguenti) nei termini previsti dall'art.3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007 (prorogati con l'art.1, co.569, della legge 147/2013) non è stata eseguita.

Questa Sezione ha più volte ribadito (deliberazioni n.177/PRSP/2014, n.98/PRSP/2015 e n.155/PRSP/2014) che, con riferimento alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale di società partecipate, è necessario il rispetto dei limiti posti dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010 e che anche nelle ipotesi consentite dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010, occorre sempre valutare attentamente e motivare adeguatamente l'opportunità di assumere a carico dell'ente i relativi oneri. La ricapitalizzazione di una società partecipata costituisce, infatti, una facoltà e non un obbligo e può rappresentare un rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente, con possibili conseguenze anche in termini di danno erariale (Sezione delle Autonomie, n.15/SEZAUT/2014).

Infatti, il mantenimento di una partecipazione societaria costantemente in perdita può integrare una ipotesi di danno erariale (Sez. giur. II Appello, n.402/2013). Inoltre, il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica fino a quando la società partecipata

fornisce una corrispondente utilità alla collettività amministrata in quanto, in caso contrario, considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario che le risorse investite siano disinvestite e indirizzate per impieghi più proficui.

Da ciò la necessità di un costante e continuo monitoraggio da parte dell'ente in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché l'esigenza di porre in essere tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati (Sezione controllo Veneto deliberazione n. 182/2015/PRSP, Sezione controllo Piemonte deliberazione 40/2015/PRSE).

L'obbligo di ricognizione, in sostanza, ha carattere permanente e le delibere consiliari di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono comunque tenere conto (e conseguentemente dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

Come già sottolineato da questa Corte (Sezione controllo Campania deliberazione n. 143/2015/PRSE) dall'esame della quadro normativo inerente agli organismi partecipati degli enti locali (da ultimo, art 1 comma 551 e ss l. 147/2013, art. 1, commi 611-615 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, c.d. Legge di Stabilità 2015) è possibile enucleare gli adempimenti cui l'ente è chiamato nell'analizzare proprie partecipazioni. Sinteticamente, la valutazione deve riguardare:

"- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);

- la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;

- le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;

- il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);

- la situazione economica e patrimoniale della società, alla luce degli oneri di efficienza per gli amministratori e i soci, collegati ad obblighi di accantonamento e di liquidazione in caso di persistenti risultati negativi (nonché alle sanzioni per gli organi di amministrazione della società) ai sensi dell'art. 1 commi 551-555 della L. n. 147/2013;

- nel corso del 2015, la compatibilità del mantenimento della partecipazione con il piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 611-615)". (Sezione controllo Campania deliberazione n. 143/2015/PRSE, cit.)

Sotto tale profilo, si osserva che il piano di razionalizzazione trasmesso dal comune di Taranto ai sensi dell'art 1 comma 612 l. 190/2014, pur prevedendo la cessione del ramo di azienda per Amiu S.p.a.(peraltro, ad altra partecipata dell'ente, la società Infrataras S.p.a. di cui è stato revocato lo stato di liquidazione e che, in fase di liquidazione, *"in pratica ha continuato ad esercitare l'attività come una società normalmente operativa in quanto il contratto di servizio con il Comune di Taranto, stipulato il 27.03.2007, aveva la scadenza naturale al 26.03.2012"*: cfr. relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2013) e la messa in liquidazione

del Centro Ittico Tarantino S.p.a., nulla statuisce in merito agli altri organismi partecipati, di cui si limita a fornire i dati inerenti al patrimonio netto, al risultato della gestione caratteristica ed al risultato di esercizio. In particolare, nulla si dice in merito alla compatibilità del mantenimento di ogni singola partecipazione con le finalità istituzionali dell'ente e con l'obiettivo di razionalizzazione delle società, nulla viene motivato in relazione alla decisione di conservazione di ogni singola partecipazione in rapporto ai criteri indicati all'art 1 comma 611 legge di stabilità 2015. Inoltre, a norma dell'art 1 comma 612 della citata legge di stabilità 2015, il piano di razionalizzazione viene trasmesso alla Sezione corredato "di un'apposita relazione tecnica", oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

Non risulta trasmessa alla Sezione la citata relazione tecnica.

In sede di discussione orale, a fronte della richiesta del Magistrato istruttore in merito a quali fossero le determinazioni dell'ente sulla quota di partecipazione della Distripark S.c.a.r.l., società che ha registrato rilevanti perdite sia nel 2012 che nel 2013, il Dirigente ha risposto che non si è deciso ancora nulla. Ciò conferma l'incompletezza del processo di razionalizzazione avviato, incompletezza che si riflette nell'eccessiva laconicità del piano trasmesso a fronte dell'elevato numero di partecipazioni detenute.

Per le ragioni sopra esposte, il comune di Taranto dovrà redigere una integrazione al piano di razionalizzazione trasmesso che dia conto (con analisi di dettaglio da inserire nella relazione tecnica), oltre che delle dismissioni, anche delle ragioni di mantenimento delle partecipazioni sulla base dei parametri su cui ci si è soffermati diffusamente più sopra (cfr., in particolare, art 1 comma 611 l. 190/2014).

Unitamente a tale documento, dovrà essere trasmessa la relazione tecnica di cui all'art 1 comma 612 citato (che potrà costituire anche un'apposita sezione del piano integrativo di razionalizzazione).

La predetta documentazione dovrà, inoltre, essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

In ogni caso, il Collegio si riserva una più approfondita valutazione degli esiti del processo di razionalizzazione a seguito della trasmissione della relazione di cui all'art 1 comma 612 della legge citata in merito ai risultati conseguiti.

5. Mancato aggiornamento dell'inventario.

L'art. 230 del T.U.E.L., nel disciplinare il conto del patrimonio quale documento contabile che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale, dispone, infatti, che gli enti locali provvedano annualmente all'aggiornamento degli inventari. Si sottolinea, al riguardo, che il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione

patrimoniale. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce, quindi, una grave irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune, e, a tal fine, è indispensabile che l'Ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente.

Il Comune di Taranto non ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario.

L'inventario risulta aggiornato al 2000, con l'unica eccezione dell'inventario dei beni immobili, il cui ultimo aggiornamento risale al 2005.

Nelle memorie depositate in vista dell'odierna adunanza, si riferisce che la situazione del patrimonio immobiliare è stata aggiornata dalla competente Direzione Patrimonio sotto il profilo dei valori commerciali di riferimento, mentre occorre la rispettiva conciliazione con i criteri previsti dalla normativa contabile di cui al Tuel n. 267/00 e alla nuova contabilità armonizzata. *"Richiede, invece, una nuova attività ricognitiva e classificatoria la situazione dei beni mobili per al quale la Direzione Finanziaria sta procedendo alla iniziativa del caso onde consentire quanto prima il relativo aggiornamento".*

Il Collegio, pur prendendo atto dell'opera intrapresa, non può che confermare la criticità per l'esercizio 2013.

La criticità era già stata rilevata in sede di esame del rendiconto 2009 e del rendiconto 2012 (deliberazioni n. 82/PRSP/2011 e n. 177/PRSP/2014).

6. Superamento dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4 e 5.

L'art.242 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I parametri obiettivi per l'esercizio 2013 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Per i comuni sono fissati n.10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di n.5 parametri. Questa Sezione, tuttavia, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Il comune di Taranto nel corso dell'esercizio 2013 ha superato quattro parametri di deficitarietà strutturale.

In particolare, l'ente non rispetta i parametri per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie n. 2 (Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla

gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef) pari al 43,44%, n. 3 (Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III) pari al 81,05%, n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente) pari al 50,67% e n. 5 (Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti) pari al 0,84%.

Si evidenzia che la situazione è in netto peggioramento rispetto all'esercizio 2012, ove risultava superato il solo parametro n. 4 con un valore (al 50,41%.) inferiore a quello del 2013.

In particolare, con riferimento ai parametri n. 2 e 3, si osserva che i residui attivi del titolo I risultano pari a complessivi € 91.900.520,54, di cui € 50.859.897,19 relativi all'esercizio 2013 ed € 2.357.281,40 relativi ad esercizi antecedenti al 2009. Il dato conferma le difficoltà nella riscossione delle entrate correnti. Si richiama quanto già osservato ai paragrafi n. 1 e 2.

La lentezza nel reperimento delle risorse influenza negativamente anche la capacità dell'ente di far fronte ai pagamenti. Sotto tale profilo, l'ammontare dei residui passivi del titolo I risulta pari a complessivi € 97.062.023,96 di cui € 6.012.483,52 relativi ad esercizi antecedenti al 2009.

Il Collegio rammenta che il ritardato pagamento dei debiti sottopone l'ente al rischio di procedure esecutive (da cui il superamento del parametro di deficitarietà n. 5) nonché all'obbligo di corresponsione di rilevanti interessi per ritardato pagamento (art. 4 d.lgs 231/2002, come mod. dal d.lgs 192/2012) con conseguente responsabilità per danno erariale. Sotto tale profilo, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che *"il rallentamento dei flussi di pagamento, oltre determinati "valori soglia", costituisce indice di una possibile difficoltà nel reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi e un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.*

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia il "licere agire", che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione." (Sezione controllo Puglia deliberazione n. 162/PRSP/2014).

L'ente, nelle memorie, ha riferito che la situazione nel corso dell'esercizio 2014 è migliorata, non risultando rispettati solo due parametri (n. 4 e n.5).

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può esimersi dall'osservare che il superamento dei parametri n. 4 e 5 non fa che confermare la persistenza, anche per l'esercizio 2014, delle difficoltà di far fronte ai propri debiti. In ogni caso, ci si riserva una valutazione più approfondita nel corso dell'esame del rendiconto 2014, dovendo confermare la criticità per l'esercizio 2013.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2013 del comune di Taranto ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000:

1) dichiara che costituisce violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria il mancato aggiornamento dell'inventario;

2) dichiara che costituiscono irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: la scarsa ed inefficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, la scarsa e lenta riscossione dei residui attivi, la presenza di debiti fuori bilancio, la mancata riconciliazione tra le partite debitorie e creditorie con le società partecipate e la presenza di Organismi partecipati in perdita, la violazione dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4, 5;

3) prescrive che l'Ente trasmetta una integrazione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, già trasmesso alla Sezione, redatta nei termini di cui in motivazione, unitamente alla relazione tecnica di cui all'art 1 comma 612 citato (che potrà costituire anche un'apposita sezione del piano integrativo di razionalizzazione) ed all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti suddetti sul sito internet dell'Ente;

4) prescrive che l'Ente trasmetta la documentazione aggiornata in merito all'operazione di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con gli organismi partecipati, con particolare riferimento all'immobile conferito alla società AMAT S.p.a. e destinato parzialmente ad archivio storico;

5) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;

6) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-*bis* del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari il giorno 19 maggio 2015.

Il Magistrato relatore
F.to Carmelina ADESSO

Il Presidente
F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in Segreteria il 23/06/2015
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo